



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRETTO SOCIO – ASSISTENZIALE PAOLA- CETRARO

ASP COSENZA

Comprendente i Comuni di:

Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola, Sangineto, San Lucido

Comune Capofila: Paola

Prot. 9454

Paola, 19 MAG. 2022

AVVISO PUBBLICO

Per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017).

Il Comune di PAOLA

In qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 Paola – Cetraro, visti:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della citata legge 205/2017, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

- il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2021, con il quale si è ritenuto prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale;
- la legge regionale n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la L. 234/2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
- le "Linee di Indirizzo", per l'utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e l'assistenza del caregiver familiare,
- le somme stanziare per l'ambito di Paola che ammontano complessivamente a € 60.557,17

emana il presente

AVVISO PUBBLICO

per l'accesso a contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Art. 1 – DEFINIZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI

- a) Il presente avviso è volto al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, così per come definito all'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017, quindi "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".
- b) Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.
- c) Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, definite nel “Patto per la cura” di cui all’art 7, costituiscono parte integrante del progetto personalizzato.

ART. 2 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Possono risultare beneficiari del contributo coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, svolgono le funzioni di caregiver familiare, inteso, ai sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, quale “ persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua dilunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Art. 3 - OGGETTO DELL’INTERVENTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

- a) L’intervento consiste nell’erogazione, di un contributo economico, a coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, come definito al precedente articolo;
- b) Il contributo sostiene le attività di cura e assistenza svolte dal caregiver familiare, così come definite e declinate nel “Patto per la cura” di cui al successivo art. 7 e del progetto personalizzato redatto per la persona con disabilità;
- c) Il contributo è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 e dell’utile collocamento nella graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di valutazione specificati nel presente avviso ed è modulato nel modo seguente: Contributo massimo pari ad € 400,00 una tantum.
- d) L’ambito sociale territoriale di Paola, per il presente avviso, è destinatario di una dotazione finanziaria complessiva di € 60.557,17 con possibilità di incrementare le risorse destinate, a seguito dell’eventuale aumento della dotazione finanziaria della Regione Calabria.

Art. 4 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono all’Ambito territoriale di Paola;
- b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura;



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

c) essere:

c 1.cittadino italiano;

c 2.cittadino comunitario;

c 3.cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;

d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;

e) avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore.

2. I criteri di priorità sono i seguenti:

a) caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissime (L. 104/92 art. 3 co. 3

b) caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali, ad esempio, il contributo previsto dall'avviso per il sostegno della domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;

c) caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92 art. 33

d) caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali composti da un solo genitore

3. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

4. L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

5. Criteri di priorità per l'accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

In presenza di una dotazione finanziaria limitata e, a fronte di una platea potenziale di richiedenti particolarmente ampia, stante il numero di persone con gravissima disabilità emersa a seguito della gestione delle misure ad esse specificamente rivolte, si rende necessario declinare criteri di priorità che rendano oggettiva la selezione da parte di ciascun Ambito Territoriale dei richiedenti la misura.

La ratio dei criteri di priorità è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino in contesti più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

A tal fine, le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e, ai fini dell'ammissione sulla base dei sotto riportati criteri di priorità.



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

La griglia di valutazione che consente di attribuire un punteggio massimo di 100 p. è così articolata:

CRITERIO 1	
ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE <i>(come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)</i>	
MASSIMO PUNTI 50	
Indicatore di attribuzione del punteggio	Punteggio
<i>ISEE ≤ 5.000,99 euro</i>	50
<i>ISEE da 5001,00 a 10.000,99 euro</i>	40
<i>ISEE da 10.001,00 a 15.000,99 euro</i>	30
<i>ISEE da 15.001,00 a 20.000,99 euro</i>	25
<i>ISEE da 20.001,00 a 25.000,99 euro</i>	10
<i>ISEE da 25.001,00 a 30.000,99 euro</i>	5
<i>ISEE ≥ 30.001,00 euro</i>	0

CRITERIO 2	
Condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare <i>(a tal fine si considerano il caregiver familiare e tutti i componenti del nucleo con la sola esclusione del disabile gravissimo assistito) - (il punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente)</i>	
MASSIMO PUNTI 15	
Indicatore di attribuzione del punteggio	Punteggio
<i>tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (compreso il caregiver familiare) con età ≤ 64 anni, sono in condizione attiva e non sono occupati</i>	15
<i>il caregiver familiare ha età ≤ 64 anni, è in condizione attiva e non è occupato;</i>	10
<i>il caregiver familiare è occupato o ha un'età ≥ 65 anni, ed almeno un componente maggiorenne del nucleo ha età ≤ 64 anni, in condizione attiva e non è occupato</i>	5
<i>nuclei familiari in cui tutti i componenti hanno età ≥ 65 anni e/o nuclei familiari non ricadenti nei casi precedenti</i>	0



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

CRITERIO 3	
Condizioni di fragilità sociale del nucleo familiare del caregiver familiare - (il punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente)	
MASSIMO PUNTI 35	
Indicatore di attribuzione del punteggio	Punteggio
nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito	35
nucleo familiare con almeno una persona anziana (≥ 65 anni) diverso dal disabile gravissimo assistito	30
nucleo familiare composto esclusivamente da caregiver familiare e dal disabile gravissimo NA	20
nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito	10
nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti	0

N.B.: I dati relativi alla composizione del nucleo familiare saranno desunti dall'attestazione ISEE ordinario in corso di validità il cui Protocollo di rilascio da parte dell'INPS dovrà essere indicato dal richiedente all'atto della compilazione della domanda. La condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare del caregiver e l'eventuale disabilità di componente/i del nucleo familiare, ulteriore/i rispetto al disabile gravissimo assistito verranno autocertificate in sede di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni o difformità nell'ISEE dichiarato dal caregiver familiare, sarà cura dell'Ambito Territoriale procedere con le operazioni di verifica. Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, infatti, che quanto omesso o presentato in maniera difforme non incide sul calcolo dell'ISEE ovvero potrà presentare un nuovo modello DSU di richiesta dell'ISEE ordinaria. Tale nuova documentazione dovrà essere verificata dall'Ambito territoriale anche in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4).

Si precisa, infine, che nei casi di punteggio *ex aequo* attribuito in base ai su declinati criteri di priorità, saranno ammesse al **“budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”**, le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ITER PROCEDIMENTALE.

1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una domanda dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità nella prospettiva di una successiva elaborazione del “Patto per la cura”.



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

2. La domanda, a firma del richiedente il beneficio, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato (parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata "schema di domanda - ISTANZA"), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, cui andranno allegate:

a) certificazioni attestanti i criteri di cui all'art. 4 co. 2

b) certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

c) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove necessario, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo del medesimo.

3. L'istanza deve essere presentata al Comune di Paola (CAPOFILIA dell'Ambito Territoriale), con una delle seguenti modalità, indicando nell'oggetto: "Istanza per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza":

a) a mano, presso l'Ufficio Protocollo presso il Comune di San Paola;

b) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Paola – Ufficio Protocollo – Loc. G. Perrimezzi, 6, 87027 Paola (CS);

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: protocollo.comunepaola@pec.it;

d) Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del caregiver, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta, in ordine di tempo, entro i termini.

e) L'istanza deve essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Sito istituzionale del Comune di Paola ed entro il 15/06/2022;

g) Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- la data di ricezione dell'ufficio protocollo (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
- la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
- la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6. AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5 lett. f), il Comune Paola, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia, procede all'esame delle domande pervenute;



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

2) Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:

- ammessa a successiva valutazione;
- non ammessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell'avviso;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete, regolarmente compilate nella relativa modulistica e conformi alle indicazioni contenute nel presente avviso.

Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora la domanda risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato.

3) Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare attivata dal case manager, tramite la compilazione della scheda di valutazione che consideri:

- Essere caregiver di una persona con disabilità gravissima;
- Essere caregiver di una persona che non ha avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- Essere caregiver di una persona inserita in un programma di accompagnamento finalizzato;
- Alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;
- Presenza di minori età o di altra persona con disabilità grave o gravissima all'interno del nucleo familiare del caregiver ;
- Essere caregiver di una persona con disabilità grave (art. 3, co 3 della l. 104/92) ma non rientrante nelle tipologie a), b), c);

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine decrescente per ISEE e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 4, fatto salvo un eventuale ulteriore incremento delle stesse.

A parità di punteggio prevarrà il richiedente che ha presentato prima la domanda, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione della stessa e di assegnazione del protocollo.

1. In sede di valutazione di cui al comma precedente, in base ai dati relativi ai bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità e contenuti nella domanda di accesso al contributo, viene, altresì, elaborato il "Patto per la cura" di cui all'art. 7.



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

2. Il case manager, individuato in sede di valutazione tecnica sulla base del bisogno prevalente, è la figura di riferimento del caregiver familiare e della persona con disabilità destinataria dell'intervento.
3. Le fasi di ammissibilità e di valutazione di cui al presente articolo devono concludersi entro un massimo di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del presente avviso, con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo.
4. Il provvedimento verrà comunicato alla persona destinataria del contributo, con invito alla medesima alla sottoscrizione del "Patto per la cura" entro e, a pena di decadenza, non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione.

Art. 7 - IL PATTO PER LA CURA

1. Il Patto per la cura redatto dai Servizi sociali territoriali, con la eventuale attivazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare laddove ritenuto necessario, sulla base dei bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità gravissima, deve indicare l'insieme delle attività espletate dal caregiver familiare e le relative modalità di erogazione. Il Patto per la cura tiene conto del progetto personalizzato, in ogni modo denominato, della persona assistita, ovvero dell'insieme delle prestazioni, degli ausili, dei servizi, dei contributi economici e delle risorse umane disponibili ivi compreso il case manager con il ruolo di referente per il caregiver familiare e per la persona destinataria dell'intervento.
2. Il Caregiver familiare e il case manager sottoscrivono il "Patto per la cura" nel quale deve essere chiaramente esplicitato l'importo del contributo annuo concesso rispettivamente alle funzioni ed alle attività svolte dallo stesso nell'arco di un monte orario giornaliero e settimanale.
3. Il contributo economico concesso per ciascun patto, a valere su risorse di cui ai commi precedenti, non può essere superiore ad Euro 400,00 una tantum nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 3.

Art. 8 – MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE NEL BUDGET DI PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Le risorse assegnate al beneficiario in base al "Patto per la cura" sono erogate secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di ammissione al finanziamento:

Unica Soluzione

Art. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune di Paola, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE N. 1 - SERVIZI SOCIALI – UFFICIO DI PIANO

PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

2. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite anche attraverso la restituzione delle somme corrispondenti al valore del contributo percepito oltre agli interessi legali.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Paola in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Paola in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Paola, in via esclusiva.

Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.